



COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
(Provincia di Cuneo)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI

"TARI"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22 marzo 2023

INDICE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 1 bis. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Soggetto attivo
- Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 5. Soggetti passivi
- Art. 6. Locali ed aree non soggette al tributo
- Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 8. Produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio
- Art. 9. Superficie degli immobili
- Art. 10. Costo di gestione
- Art. 11. Determinazione della tariffa
- Art. 12. Articolazione della tariffa
- Art. 13. Piano Finanziario
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tributo provinciale
- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 24. Agevolazioni per l'avvio a recupero del totale dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico
- Art. 24 bis. Agevolazioni per l'avvio a riciclo di singole frazioni di rifiuti urbani
- Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 27. Obbligo di dichiarazione
- Art. 28. Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico di raccolta

Art. 28 bis. Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione originaria, di variazione o cessazione

Art. 30. Funzionario responsabile

Art. 31. Attività di controllo, accertamento e riscossione coattiva

Art. 32. Sanzioni

Art. 33. Versamento e riscossione del tributo

Art. 33 bis. Presentazione di reclami, richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

Art. 34. Interessi e rimborsi

Art. 35. Entrata in vigore

Art. 36. Clausola di adeguamento

Allegati

All. A: Categorie di utenze non domestiche TARI, per i comuni con più di 5.000 abitanti, ex DPR. 158/1999

All. B: Allegato L-*quater* D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

All. C Allegato L-*quinquies* D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

All. D TAV. zone di insediamento commerciale A1 Centro Storico

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione, di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e smi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della Legge 296/2006 e la Legge 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti dei contribuente.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 1 bis. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, l'attività di trattamento e smaltimento, l'attività di trattamento e recupero, l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti.
2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal contratto di servizio ed alla Carta della qualità integrata del servizio, nonché dalle disposizioni del presente regolamento e dalle disposizioni emanate da ARERA.
3. Per quanto di competenza del presente regolamento, si rimanda alle definizioni di cui al Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato con Deliberazione ARERA n. 15/22/R/Rif del 18.1.2022, e s.m.i. in vigore dal 01/01/2023.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. La definizione e classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), come modificato dal D.Lgs. 116/2020, e successive modifiche ed integrazioni.

3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

4. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, si fa riferimento alle disposizioni dettate dagli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 152/2006, come modificati dal D. Lgs. 116/2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

5. Sono rifiuti urbani:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del D.Lgs. 152/2006;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai 3 punti precedenti;
- i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti;

6. Sono rifiuti speciali:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i veicoli fuori uso.

7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Art. 3. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte utilizzati o utilizzabili, suscettibili di produrre rifiuti urbani e come tali assoggettabili al tributo.
2. Si intendono per:
 - a) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [oppure: su tre lati] verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, parchi acquatici, impianti sportivi ecc.;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo salvo quanto previsto nell'art. 6.

Art. 5. Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che detengono in comune le relative superfici, anche se suddivisi in nuclei familiari distinti.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di alloggi ammobiliati o di alloggi utilizzati per una di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo TARI è dovuto dal proprietario dei locali e delle aree o dai titolari di diritti di usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6. Locali ed aree non soggette al tributo

1. Non sono soggetti al tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree scoperte destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio alla data di fine dei lavori purché tale circostanza sia comunicata dal contribuente e confermata da idonea documentazione ed a condizione che non siano utilizzati;

- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- h) gli edifici adibiti al culto ammessi dallo Stato per la sola parte effettivamente destinata a tale scopo;
- i) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti o da perizia di un tecnico abilitato;
- j) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- k) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- l) le superfici agricole dove vengono depositati prodotti agricoli o forestali naturali, quali legnaie, fienili e simili.
- m) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive a condizione che siano prodotte all'ente le relative certificazioni attestanti lo smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi attraverso soggetti autorizzati.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, ai sensi del successivo articolo 29, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, perizia di inabitabilità da parte di tecnico abilitato, documentazione fotografica, od altro.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 6.

Art. 8. Produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. La detassazione si applica alle aree scoperte e coperte dove vengono prodotti i rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento. Non sono considerati urbani i rifiuti prodotti nei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente e esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali ed artigianali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali. Il magazzino è considerato funzionalmente ed esclusivamente collegato se costituisce unità locale di soggetti che svolgono a titolo principale attività industriale e/o artigianale di produzione di beni, è contiguo all'area di produzione ed è destinato al solo stoccaggio temporaneo di materie prime. Restano assoggettabili alla tassa le superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati, i locali ad uso di deposito, uffici, sale di aspetto, cucine e locali di ristorazione, vani accessori ed eventuali abitazioni, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
3. Qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, la percentuale del 50% di abbattimento, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER/EER, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200

che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi;

- b) comunicare tramite posta elettronica certificata, a pena di decadenza, entro il mese di gennaio (ovvero nel diverso termine previsto dalla normativa in materia), dell'anno successivo a quello di riferimento, documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (formulari di identificazione dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero o altro documento che attesti in modo certo il conferimento all'impianto di destinazione dei rifiuti), con indicazione dei quantitativi di rifiuti speciali prodotti nell'anno, distinti per codici CER/EER. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Art. 9. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile.
2. La superficie calpestabile, desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta, viene misurata con arrotondamento al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, o inferiore in caso contrario:
É per i fabbricati sul filo interno dei muri con esclusione dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, e di quella parte con altezza minima di m. 1,50;
É per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
3. Per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori e dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegno, ecc.).
4. Per le utenze non domestiche sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
6. Ai sensi dell'art. 1 comma 647 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), e successivamente all'avvenuta attuazione delle sue disposizioni, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo nelle categorie A, B e C, la superficie verrà determinata,

secondo le prescrizioni dell'allegato C del DPR 138/1998, in misura pari all'80 per cento della superficie catastale totale, incluse le aree scoperte, mentre per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestable.

7. Ai fini dell'applicazione del tributo TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011. Il Comune può tuttavia richiedere eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
8. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale totale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

Art. 10. Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.L.gs. 36/2003 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario adottato ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti, come disciplinato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 11. Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158., nonché alle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i e deve assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi della legge 147/2013.
3. La tariffa è determinata, sulla base del Piano Finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 aprile di ciascun anno, come previsto dall'art. 3 co. 5 quinquies del D.L. 228/2021, ovvero entro il diverso termine previsto dalla legge.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Resta salva la facoltà prevista dall'art.193 del TUEL in base al quale l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 12. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
3. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come individuati nel piano finanziario MTR-Arera. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13. Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, reti e Ambiente (ARERA) e s.m.i.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree suscettibili di produrre rifiuti.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di cui all'art. 29 del presente regolamento.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Le tariffe vengono determinata avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti al primo gennaio dell'anno di riferimento ovvero sulla base dei dati più aggiornati all'atto della determinazione della tariffa. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo di gennaio dell'anno di riferimento o risultante dai dati più aggiornati all'atto di determinazione della tariffa. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o parenti/conoscenti non residenti.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e dichiarata.

3. Per le utenze domestiche e relative pertinenze utilizzate da soggetti non residenti, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 componenti. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non di pertinenza, si considerano:
 - a) utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica;
 - b) utenze non domestiche se condotte da persone giuridiche o se legate ad altre utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Per le unità immobiliari utilizzabili ma non utilizzate, tenute a disposizione (secondo case) anche se prive di arredi o di utenze, e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di n. 1 unità.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Le tariffe vengono determinata avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti al primo gennaio dell'anno di riferimento ovvero sulla base dei dati più aggiornati all'atto della determinazione della tariffa. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato "A" al presente regolamento tenuto conto dell'allegato L-*quinquies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "A" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Limitatamente alle attività industriali, la tariffa applicabile è quella corrispondente all'effettivo utilizzo di ciascuna superficie, in deroga al principio di unicità della tariffa, per effetto delle norme introdotte dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116.
6. Fanno altresì eccezione al principio di unicità della tariffa, le superfici esclusivamente adibite a magazzino delle categorie di attività ad alta intensità di produzione di rifiuti organici e/o vegetali e ricomprese nelle categorie di attività 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), n. 24 (bar, caffè, pasticcerie) e n. 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio). Limitatamente a tali superfici la categoria tariffaria di riferimento è la n. 3 (autorimesse e magazzini senza vendita diretta).
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

9. Per i locali non domestici privi di arredi e materiali di qualsiasi natura, qualora tali circostanze siano preventivamente dichiarate e supportate da idonea documentazione, la tassa è calcolata applicando la tariffa relativa alla categoria n. 3 (autorimesse, magazzini senza vendita diretta).

Art. 19. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Il tributo TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. La maggiorazione di cui al presente comma è stabilita annualmente nel provvedimento di adozione delle tariffe e si applica sia alla quota fissa che alla quota variabile della tariffa.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale di cui alla Legge n.160/2019, con l'esclusione per le attività di commercio ambulante di cui al comma 838 e successivi dell'art. 1 della medesima legge n. 160/2019. E' comunque data facoltà al soggetto passivo di chiedere il pagamento della corrispondente tariffa annuale del tributo.

Art. 21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale e viene versato ai sensi di legge.

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale possono essere deliberate ulteriori riduzioni/agevolazioni in relazione ad emergenze nazionali o locali in aggiunta a quelle indicate nei commi seguenti.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo decorrono dalla data di dichiarazione della sussistenza dei requisiti e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. E' prevista una riduzione del 5% sull'ammontare complessivo del tributo dovuto alle utenze domestiche che presentano apposita comunicazione all'Ufficio Tributi attestante l'attivazione del compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo del materiale prodotto in modo continuativo sul posto. L'apposita attrezzatura per il compostaggio deve essere posizionata all'aperto, in area privata in uso all'abitazione la quale deve disporre di un giardino, un orto o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto. La predetta riduzione sarà applicata anche alle utenze domestiche che dimostrino di utilizzare le compostiere di comunità eventualmente ubicate sul territorio comunale. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione.
4. E' prevista la riduzione sia nella parte fissa che nella parte variabile del tributo, per i locali destinati ad uso abitazione e relative pertinenze di residenza, occupati da famiglie, anche con minori in affidamento familiare o affidamento pre-adoptivo, che ne facciano annualmente domanda utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi entro il termine previsto per il pagamento della 1^a rata dell'anno di spettanza del beneficio, corredata dall'attestazione aggiornata dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, nelle seguenti misure:

- É del 10% se occupati da famiglie con numero di componenti pari a 5 con ISEE non superiore a € 18.000,00;
- É del 15% se occupati da famiglie con numero di componenti pari o superiore a 6, con ISEE non superiore a € 20.000,00.
5. E' prevista una riduzione del 30% sia nella parte fissa che nella parte variabile del tributo alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.
 6. E' prevista una riduzione di 2/3 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione erogatore della pensione diverso dall'Italia.
 7. E' prevista una riduzione pari al 10% della quota variabile per le abitazioni (escluse le pertinenze) di famiglie residenti con bambini che utilizzano pannolini lavabili per un periodo decorrente dalla data di acquisto di un kit di pannolini completo fino alla data di compimento di due anni del bambino. La riduzione è concessa su richiesta del contribuente da effettuarsi, utilizzando apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, al quale dovrà essere allegato lo scontrino o la ricevuta fiscale o la fattura o documento equipollente indicante chiaramente l'acquisto del kit.
 8. E' prevista una riduzione del 100% della parte variabile del tributo per le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione in obiettive condizioni di utilizzabilità ma non utilizzate in quanto prive di persone, di arredi o di allacciamento ad alcuno dei servizi di rete pubblica (luce, acqua, gas, telefonica o informatica) purché tale circostanza sia supportata da documentazione attestante la disattivazione di tutte le utenze o venga dichiarata dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di rete pubblica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti con conseguente applicazione della riduzione di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale possono essere deliberate ulteriori riduzioni/agevolazioni in relazione ad emergenze nazionali o locali in aggiunta a quelle indicate nei commi seguenti.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo decorrono dalla data di dichiarazione della sussistenza dei requisiti e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. E' prevista una riduzione del 5% sull'ammontare complessivo del tributo dovuto alle utenze non domestiche che presentano apposita comunicazione all'Ufficio Tributi attestante l'attivazione del compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo del materiale prodotto in modo continuativo sul posto. L'apposita attrezzatura per il compostaggio deve essere posizionata all'aperto, in area privata in uso all'utenza non domestica la quale deve disporre di un giardino, un orto o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto. La predetta riduzione sarà applicata anche alle utenze non domestiche che dimostrino di utilizzare le compostiere di comunità eventualmente ubicate sul territorio comunale. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione.
4. E' prevista una riduzione del 40%, nella parte fissa e nella parte variabile, alle utenze non domestiche comprese nella categoria di utenza individuata con il codice "27" dell'allegato "A" al presente regolamento (Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio).
5. E' prevista una riduzione nella parte fissa e nella parte variabile, alle utenze non domestiche di nuovo insediamento, svolgenti attività di cui all'allegato A ricadenti nell'Area di addensamento commerciale A1 (addensamento storico rilevante, ubicato nel Capoluogo di cui all'allegato D) individuato dal vigente PRGC approvato con DCR n. 31 del 21 ottobre 2010 nelle seguenti misure:
- 80% il primo anno
 - 60% il secondo anno
 - 40% il terzo anno.
6. E' prevista una riduzione del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente se tali condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
7. E' prevista una riduzione del 100% della parte variabile del tributo ai locali ed alle aree scoperte, diversi dalle abitazioni e limitatamente alle superfici di svolgimento dell'attività, delle utenze non domestiche in obiettive condizioni di utilizzabilità ma non utilizzate in quanto prive di persone, di

arredi o di allacciamento ad alcuno dei servizi di rete pubblica (luce, acqua, gas, telefonica o informatica) purché tale circostanza sia supportata da documentazione attestante la disattivazione di tutte le utenze o venga dichiarata dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di rete pubblica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti con conseguente applicazione della riduzione di cui al comma 6 del presente articolo. Tale riduzione non si applica ai locali inutilizzati/sfitti se idonei all'utilizzo di deposito.

Art. 24. Agevolazioni per l'avvio a recupero del totale dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2 (rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies).
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa e sono pertanto tenuti alla corresponsione della sola parte fissa, ai sensi dell'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
3. Al fine di ottenere i benefici di cui al presente articolo, i contribuenti interessati presentano, apposite comunicazioni preventive e consuntive, secondo le modalità di cui ai successivi art. 28 e 28 bis.

Art. 24 bis. Agevolazioni per l'avvio a riciclo di singole frazioni di rifiuti urbani

1. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
2. Le utenze non domestiche che non presentano domanda di fuoriuscita dal servizio pubblico di cui all'art. 24, possono provvedere in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico ad avviare a riciclo singole frazioni di rifiuti urbani prodotti in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

3. A tali utenze è concessa una riduzione della componente variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo in modo autonomo sulla base del rapporto tra la quantità dei rifiuti avviati al riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione Kd della categoria tariffaria di riferimento di cui alla tabella allegata al D.P.R. 158/1999, sulla scorta delle percentuali di seguito indicate:
 - a) 25 per cento di riduzione della quota variabile, per percentuali sino al 25 per cento del totale dei rifiuti potenziali;
 - b) 50 per cento di riduzione della quota variabile, per percentuali oltre il 25 per cento e sino al 50 per cento del totale dei rifiuti potenziali;
 - c) 75 per cento di riduzione della quota variabile, per percentuali oltre il 50 per cento del totale dei rifiuti potenziali.
4. Per usufruire dell'agevolazione occorre presentare la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate su apposito modulo predisposto dall'Ente con le modalità previste nell'articolo 28 bis del presente regolamento.

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Sono servite tutte le zone del territorio comunale nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati compresi gli insediamenti sparsi. Il tributo TARI è ridotto, tanto nella parte fissa quanto in quella variabile, al 50% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal punto di raccolta più vicino. Per distanza dal punto di raccolta più vicino è da intendersi quella tra il punto di raccolta e l'abitazione misurata come distanza su strada carrabile. Nel calcolo della distanza si terrà conto anche dell'eventuale strada privata di accesso all'abitazione.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni ciascuna di essa opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 27. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, ai sensi del successivo articolo 29, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Per le utenze domestiche residenti il numero dei componenti è quello risultante dall'anagrafe anche se non dichiarato.

Art. 28. Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune mediante PEC entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti ad decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo secondo il modello reso disponibile dal Comune debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante.
2. La comunicazione preventiva, vincolante per almeno due anni, ovvero per il diverso termine stabilito dalla legge, deve contenere: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare al recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domesticadi avvalersi del servizio pubblico, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, per le opportune modifiche del servizio.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
6. L'esclusione in via previsionale della parte variabile della tassa è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale consuntiva, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo articolo.

Art. 28 bis. Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che conferiscono, in tutto o in parte, i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano al Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno (ovvero nel diverso termine previsto dalla normativa in materia), ai fini della esenzione ovvero della riduzione della parte variabile della tariffa, idonea documentazione consuntiva attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o riciclo nell'anno solare precedente.
2. Tale documentazione deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti effettivamente avviate a recupero o al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, suddivisi per frazione merceologica, risultanti dalle attestazioni (formulari rifiuti con relativi codici CER/EER) rilasciate dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'Ufficio Tributi comunica l'esito della verifica all'utente.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riciclo. In mancanza della documentazione o in caso di inidoneità della stessa a comprovare quanto richiesto ai sensi del presente articolo, la quota variabile è dovuta ed è soggetta a conguaglio.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione originaria, di variazione o cessazione

1. La dichiarazione originaria, che assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, e le dichiarazioni successive, sottoscritte dal dichiarante, vengono presentate all'Ufficio Tributi a mezzo mail, PEC, posta, mediante sportello *online* (allegando fotocopia del documento di identità) o accesso allo sportello fisico, compilando l'apposito modello scaricabile con accesso dalla *home page* del sito internet del Comune, e disponibile presso lo sportello fisico.
2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data:
 - di inizio del possesso/detenzione dell'immobile per le dichiarazioni iniziali;
 - in cui è intervenuta la variazione o cessazione o sono sorte o venute meno le condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni per le dichiarazioni successive.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - per le utenze domestiche residenti, dall'intestatario della scheda di famiglia;
 - per le utenze domestiche non residenti, da uno degli occupanti a qualsiasi titolo;
 - per le utenze domestiche utilizzabili ma non utilizzate, dal/i proprietario/i, o titolare di diverso diritto reale;
 - per le utenze domestiche di alloggi ammobiliati o utilizzati per una di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, dal/i proprietario/i;
 - per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge,
 - per le utenze non domestiche di locali utilizzabili ma non utilizzati: dal/i proprietario/i o titolare di diverso diritto reale;
 - per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni;

- In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, i soggetti che continuano ad occupare o condurre o possedere a qualsiasi titolo i locali già assoggettati a Tassa, hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori possessori, con vincolo di solidarietà, e la dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
 5. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune rimanda all'idonea sezione del sito internet istituzionale per le informazioni in merito all'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti.
 6. Ai soli fini dell'erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali o delle aree assoggettate al tributo, come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita dell'obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
 7. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax del Comune al quale inviare la richiesta;
 - b) i dati identificativi del richiedente/utente:
 - É per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito di posta elettronica, numero telefonico, numero degli occupanti residenti e/o domiciliati e loro generalità e codice fiscale;
 - É per le utenze non domestiche: i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, recapito di posta elettronica certificata, numero telefonico, partita I.V.A./codice fiscale dell'attività, sede legale, la tipologia di attività svolta e codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - c) dati catastali dei locali e delle aree, indirizzo di ubicazione, numero civico, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art.9 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali, l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;;
 - d) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

8. Il modulo per la richiesta di variazione e di cessazione del servizio deve contenere gli stessi dati di cui ai punti a) b) c) del comma 7, oltre ai seguenti dati:
- a) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile, il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati, la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni);
 - b) la data in cui è intervenuta la cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, e l'eventuale dimostrazione di disdetta delle utenze di servizi a rete e di rimozione del mobilio, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - c) l'indirizzo di residenza e/o domicilio e l'indirizzo di posta elettronica per l'invio dell'eventuale conguaglio.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
10. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione o di variazione o cessazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.
11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti:
- É dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine entro 90 giorni solari dalla data di cessazione;
 - É dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione a condizione che la relativa richiesta sia presentata entro 90 giorni solari dalla data di variazione, e dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Art. 30. Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 Legge 147/2013, il Comune designa il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARI.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art. 31. Attività di controllo, accertamento e riscossione coattiva

1. Il Comune, tramite l'Ufficio Tributi, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine il funzionario responsabile può:
 - É inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;
 - É utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie, in esenzione di spese e diritti;
 - É disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
2. Nei casi in cui venga riscontrata la mancanza o l'insufficienza del versamento ovvero l'infedeltà o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune, provvede alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, a norma dell'art. 1 commi 161 e ss. L. 296/2006 e dell'art. 1 commi 792 e ss. L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, degli interessi, delle sanzioni, delle spese, e degli oneri di riscossione, ovvero, nei casi consentiti, provvede ad affidare la riscossione a soggetti di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997.
3. L'avviso di accertamento esecutivo specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi, e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine per la proposizione del ricorso, e contiene l'intimazione ad adempiere con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese

di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento o della cartella.

4. L'avviso di accertamento, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo anche mediante sostituzione della firma autografa con l'indicazione a mezzo stampa ex art. 1 comma 87 L. 549/1995, viene notificato a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune ovvero per via telematica ai sensi di legge tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dichiarato ovvero disponibile sull'idonea sezione del MISE (portale INI-PEC), o notificato con altre forme, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato, ovvero la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
5. Gli accertamenti esecutivi divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Per gli importi dovuti dai contribuenti è possibile richiedere la rateizzazione, entro il termine previsto per il pagamento.
7. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, interessi e spese sia inferiore ad euro 15,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
8. Contro gli avvisi di accertamento, i provvedimenti che irrogano sanzioni, i provvedimenti che respingono l'istanza di rimborso o negano l'applicazione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.i..
9. Le somme accertate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine previsto dalla legge, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 se eseguita direttamente dal Comune, o affidata a soggetti di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 32. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17 comma 3 D.Lgs. 472/97, ma sono applicabili le norme sul ravvedimento operoso, di cui comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. 472/1997.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle corti di giustizia tributaria, interviene acquiescenza del contribuente al pagamento del tributo e della sanzione e degli interessi.

Art. 33. Versamento e riscossione del tributo

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto, in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice o posta elettronica o posta elettronica certificata, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale. Il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente, tra cui la piattaforma dei pagamenti di PagoPA. Ai fini della riscossione ordinaria del tributo, il Comune garantisce all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto, inviando almeno una volta all'anno, il documento di riscossione della tassa annua il cui ammontare complessivo annuo è suddiviso in almeno 2 rate semestrali ed al massimo in 6 rate bimestrali. È ammessa la possibilità per l'utente di pagare in un'unica soluzione o di richiedere un'ulteriore rateazione delle rate ricevute, purché d'importo non inferiore a (50) euro l'una, nei seguenti casi:
 - É In favore degli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiary del *bonus* sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - É qualora l'importo addebitato superi del 30 per cento il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni;
 - É agli ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate documentate.
2. Le scadenze del versamento del tributo TARI sono stabilite nella deliberazione di approvazione delle tariffe. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione dell'avviso di pagamento. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

3. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo non esime il contribuente dal versare la tassa, ma eventuali disguidi che comportano ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, il Comune può inviare un sollecito di pagamento contenente le somme da versare entro il termine ivi indicato, senza l'applicazione di sanzioni.
4. L'importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all'euro, ai sensi dell'art. 1, comma 66 della Legge n. 296/2006.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore ad euro 5,00.

Art. 33 bis. Presentazione di reclami, richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare reclami, richieste scritte di informazioni relative all'applicazione del tributo e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili con accesso dalla *home page* del sito internet dell'Ente, e comunque disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utente (nome, cognome, codice fiscale, ragione o denominazione sociale e generalità del soggetto istante, Partita Iva), il recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, il codice utente, il servizio o i servizi a cui si riferisce l'istanza, l'indirizzo dell'utenza, le coordinate bancarie e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati e non dovuti.
2. Il Comune invia risposta scritta motivata entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per i reclami e le richieste scritte di informazioni, ed entro sessanta (60) giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - a) il riferimento al reclamo, alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - b) il rimando al gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti non di competenza del Comune;

- c) la valutazione circa la fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, o nella richiesta di rettifica, corredata dai riferimenti normativi applicati e da eventuale documentazione comprovante le ragioni dell'Ente;
- d) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal Comune;
- e) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- f) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Art. 34. Interessi e rimborsi

1. Sulle somme dovute a titolo di tributo non versato si applicano gli interessi nella misura prevista dalla legge.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro (180) centottanta giorni, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
4. Le variazioni che comportano un diverso ammontare del tributo per l'anno in corso saranno oggetto di apposito scarico (o rimborso) o di recupero mediante emissione di successivi avvisi di pagamento.
5. Il rimborso avviene attraverso:
 - a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione, in caso di cessazione dell'utenza, o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 180 giorni.
6. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dalla legge.
7. Non si procede al rimborso né alla compensazione per somme inferiori ad Euro 12,00.

Art. 35 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi previsti dalla legge, ha effetto dal 1° gennaio 2023, in osservanza della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.

Art. 36 Clausola di adeguamento

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria ed in materia ambientale e di rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ALLEGATO "A" - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

| Comuni con più di 5.000 abitanti | |
|----------------------------------|---|
| 1. | Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) |
| 2. | Cinematografi, teatri |
| 3. | Autorimesse, magazzini senza vendita diretta |
| 4. | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 5. | Stabilimenti balneari |
| 6. | Autosaloni, esposizioni |
| 7. | Alberghi con ristorante |
| 8. | Alberghi senza ristorante |
| 9. | Carceri, case di cura e di riposo, caserme |
| 10. | Ospedali |
| 11. | Agenzie, studi professionali, uffici |
| 12. | Banche e istituti di credito |
| 13. | Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta |
| 14. | Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai |
| 15. | Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti |
| 16. | Banchi di mercato beni durevoli |
| 17. | Barbiere, estetista, parrucchiere |
| 18. | Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico) |
| 19. | Autofficina, carrozzeria, elettrauto |
| 20. | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 21. | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 22. | Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie |
| 23. | Birrerie, amburgherie, mense |
| 24. | Bar, caffè, pasticceria |
| 25. | Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) |
| 26. | Plurilicenze alimentari e miste |
| 27. | Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio |
| 28. | Ipermercati di generi misti |
| 29. | Banchi di mercato generi alimentari |
| 30. | Discoteche, night club |

ALLEGATO "B" - Allegato L-quater

Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

Rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies

| Frazione | Descrizione | CER/EER |
|---------------------------------------|---|---------|
| Rifiuti organici | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 200108 |
| | Rifiuti biodegradabili | 200201 |
| | Rifiuti dei mercati | 200302 |
| Carta e cartone | Imballaggi in carta e cartone | 150101 |
| | Carta e cartone | 200101 |
| Plastica | Imballaggi in plastica | 150102 |
| | Plastica | 200139 |
| Legno | Imballaggi in legno | 150103 |
| | Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* | 200138 |
| Metallo | Imballaggi metallici | 150104 |
| | Metallo | 200140 |
| Imballaggi compositi | Imballaggi materiali compositi | 150105 |
| Multimateriale | Imballaggi in materiali misti | 150106 |
| Vetro | Imballaggi in vetro | 150107 |
| | Vetro | 200102 |
| Tessile | Imballaggi in materia tessile | 150109 |
| | Abbigliamento | 200110 |
| | Prodotti tessili | 200111 |
| Toner | Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* | 080318 |
| Ingombranti | Rifiuti ingombranti | 200307 |
| Vernici, inchiostri, adesivi e resine | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 | 200128 |
| Detergenti | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* | 200130 |
| Altri rifiuti | Altri rifiuti non biodegradabili | 200203 |
| Rifiuti urbani indifferenziati | Rifiuti urbani indifferenziati | 200301 |

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse si cui all'articolo 2135 del Codice Civile.

ALLEGATO "C" - Allegato L- quinquies

(Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.